

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2002 del 19/04/2017
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (487,00 kW) DAL FIUME SAVIO (codice corpo idrico130000000000 3 ER). IDROROMAGNA S.R.L. (P.I. 3757870401), in loc. LAGO VECCI, nel comune di BAGNO DI ROMAGNA . PRAT. FC03A0086
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2067 del 18/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno diciannove APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (487,00 kW) DAL FIUME SAVIO (codice corpo idrico130000000000 3 ER) – IDROROMAGNA S.R.L. (C.F./P.I. 3757870401), in località LAGO VECCHI, nel comune di BAGNO DI ROMAGNA – PRAT. FC03A0086

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice",
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”,
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali,
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1781 del 2015 “ Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021”,
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”,

- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”;

Vista inoltre:

- la D.G.R. n. 919/2012: “Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto di impianto idroelettrico da realizzarsi in comune di Bagno di Romagna (FC), località Orfio, con derivazione dal fiume Savio, attivata da Idroromagna s.r.l. subentrata a Soems s.p.a. - presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi (titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)”.

Premesso che:

- con determinazione regionale n. 8524 del 26/06/2012, è stato rilasciato alla società IDROROMAGNA s.r.l. (C.F./P.I. 3757870401) il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale con occupazione di area demaniale ad uso idroelettrico, dal Fiume Savio (codice corpo idrico130000000000 3 ER) in località LAGO VECCI nel comune di Bagno di Romagna, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 – Pratica FC03A0086;
- con determinazione regionale n. 1862 del 17/02/2014, è stata determinata la variante, con modifica alla sola occupazione di area demaniale, della concessione rilasciata con determinazione n. 8524 del 26/06/2012;
- con nota pervenuta in data 17/03/2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.0169908, la IDROROMAGNA S.r.l. ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata.

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell’impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo 60 m;
 - portata massima 4.000 l/s (4 m³/s);
 - portata media 829 l/s (0,829 m³/s);
 - potenza nominale di concessione 487 kW;
 - potenza installata 1800 kW;
 - produzione attesa 3.200.000 kW/anno;
 - le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Bagno di Romagna (FC), su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 98 mapp.le 88, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=739.810, Y=862.080;
- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta, non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);
- l’occupazione delle aree demaniali pertinenti l’impianto idroelettrico sono distinte nel NCT del comune di Bagno di Romagna (FC) al foglio 56, mappale 442; al foglio 76, mappali 140, 272; e al foglio 98, mappali 99, 190, 51, 212. In particolare le occupazioni del demanio consistono in: un parallelismo della condotta in prossimità della zona di presa in sponda destra del Fiume Savio per m 80 con una larghezza in proiezione di m 2,50, distinta catastalmente in Comune di Bagno di Romagna (FC) al Foglio 98 antistante il mappale 190; un parallelismo della condotta sempre in sponda destra del Fiume Savio per m 65 con una larghezza in proiezione di m 2,50, distinta catastalmente in Comune di Bagno di Romagna (FC) al Foglio 98 antistante i mappali 51 e 212; un attraversamento del Fiume Savio per m 50 con una larghezza in proiezione di m 2,50 distinta catastalmente in Comune di Bagno di Romagna (FC) al Foglio 78 antistante il mappale 140 e al foglio 98 antistante il mappale 99; l'utilizzo non esclusivo del ponte in c.a. in attraversamento del fosso di Orfio (attraversamento demanio lunghezza 6 m) catastalmente identificato al foglio 76 antistante il mappale 272 e al foglio 56 antistante il mappale 442;
- per quanto è stato possibile accertare, il concessionario ha correttamente adempiuto alle prescrizioni

contenute nel Disciplinare di concessione approvato con la determinazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 8524 del 26/03/2012;

- in data 08/01/2015, è stato eseguito da parte del geom. Luciano Casali, quale Agente Accertatore della Regione Emilia Romagna, un sopralluogo nella località interessata dai lavori al fine di verificare la rispondenza degli stessi al progetto esecutivo. In sede di sopralluogo, si è accertato il completamento dei lavori per la realizzazione della centralina e delle opere accessorie, riscontrando una sostanziale corrispondenza con gli elaborati progettuali presentati a corredo delle citate autorizzazioni e si è rilevata solamente la mancanza di modesti interventi di miglioramento prescritti nel medesimo verbale;
- in data 21/12/2016, con protocollo n. PGDG/2016/9438, la soc. Idroromagna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, dichiarava di aver integralmente adempiuto alle prescrizioni previste nel rapporto di servizio conseguente al verbale di sopralluogo dell'8 gennaio 2015;
- con lo stesso sopra citato protocollo, la soc. Idroromagna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, trasmetteva al Servizio concedente i risultati campagna di monitoraggio fase di esercizio, come prescritto al punto 25 della D.G.RER n. 912/2012;
- gli stessi dati di monitoraggio sono stati trasmessi dalla società Idroromagna S.r.l., come prescritto dal suddetto punto 25, anche al Servizio Tutela e Risorsa Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio Agricoltura, Spazio Rurale, Flora, Fauna della Provincia di Forlì-Cesena in data 08/03/2017, come comunicato dalla società al Servizio concedente in data 10/03/2017 con protocollo n. PGDG/2017/2486.

Considerato che

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art. 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

Ritenuto che

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 8524 del 26/06/2012, debba essere confermato nella stessa misura già determinata di 0,5 l/s.

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone per tale risorsa è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- che al canone per l'utilizzo della risorsa idrica come sopra calcolato deve essere aggiunto il canone per l'occupazione dell'area sopra riportata;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2017, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € 8.064,76 (di cui € 6.873,57 per l'utilizzo della risorsa idrica e € 1.191,19 per l'occupazione di aree);
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 157,00;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 25/06/2012 e 17/02/2014 nell'importo di € 7.780,19, è stato aggiornato rispetto al canone 2017 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 284,57;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;
- che, in data 14/02/2017, con n. protocollo PGDG/2017/1407, è stata acquisita la determinazione dirigenziale n. 298 del 09/02/2017 emessa dal Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui è stato rilasciato il nulla osta a fini idraulici per il rinnovo di concessione demaniale per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume Savio ad uso idroelettrico in loc.

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

a) di riconoscere, alla società Idroromagna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F./P.I. 03757870401, con sede legale in Via Dell'Arrigoni n. 308 - 47522 Cesena, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Fiume Savio (codice corpo idrico 13000000000003 ER) in località Lago Vecchi del comune di Bagno di Romagna (FC), per uso idroelettrico su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio 98 antistante il mappale 88 e la concessione all'occupazione delle aree demaniali pertinenti l'impianto, su terreno distinto nel NCT del Comune di Bagno di Romagna (FC) al foglio 56, mappale 442; al foglio 76, mappali 140, 272; e al foglio 98, mappali 99, 190, 51, 212, già concesse con determinazioni n. 8524 del 26/06/2012 e n. 1862 del 17/02/2014 alla stessa Idroromagna S.r.l.;

b) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata massima di 4.000 l/s e media di 829 l/s (0,829 m³/s) per produrre, con un salto di 60 m, una potenza nominale di 487 kW;

c) di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;

d) di richiamare la determinazione dirigenziale n. 298 del 09/02/2017 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, con la quale è stato rilasciato il nulla osta idraulico al presente rinnovo, con prescrizioni e condizioni in fase di esercizio che si riportano agli articoli 6 e 7 del disciplinare allegato al presente atto;

e) di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 8524 del 26/06/2012 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;

f) di dare atto che:

- il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2017, fissato in € 8.064,76 (di cui € 6.873,57 per l'utilizzo della risorsa idrica e € 1.191,19 per l'occupazione di aree demaniali), è già stato versato;
- i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- il deposito cauzionale, fissato in € 8.064,76, è già stato conguagliato col versamento di € 284,57;
- sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 157,00;

g) di dare atto che:

- il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;

h) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;

i) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- j) di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 53 del R.D. 11/12/1933, n.1775 nonché ai sensi delle L. 27/12/1953 n. 959 e 22/12/1980 n. 925, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto altresì al pagamento dei sovracanonici a favore dei Comuni e delle Province interessate;
- k) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione e che tale registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- l) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
- m) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- n) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- o) di notificare a mezzo pec il presente atto alla soc. Idroromagna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F./P.I. 03757870401;
- p) che avverso il presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è possibile proporre opposizione, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile
Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dott. Giuseppe Bagni
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Savio, in località Lago Vecchi in comune di Bagno di Romagna (FC), per uso idroelettrico, con occupazione di area demaniale, richiesta dalla Soc. IDROROMAGNA S.r.l., C.F./P.I. 03757870401 (Prat. n FC03A0086).

Art.1

QUANTITATIVO E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile: portata massima pari a mc/s 4 (l/s 4.000); - portata media derivabile pari a mc/s 0,829 (l/s 829). Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa, saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

Art.2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è utilizzata esclusivamente per produrre, con un salto legale di m 60,00 la potenza nominale di kW 487. L'energia elettrica prodotta viene immessa nella rete di distribuzione nazionale ed è realizzata utilizzando turbine, collocate all'interno di apposito fabbricato.

Art.3

OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE ED ELABORATI PROGETTUALI

L'occupazione permanente di area demaniale riguarda:

- un parallelismo della condotta in prossimità della zona di presa in sponda destra del Fiume Savio per m 80 con una larghezza in proiezione di m 2,50, distinta catastalmente in Comune di Bagno di Romagna (FC) al Foglio 98 antistante il mappale 190;
- un parallelismo della condotta sempre in sponda destra del Fiume Savio per m 65 con una larghezza in proiezione di m 2,50, distinta catastalmente in Comune di Bagno di Romagna (FC) al Foglio 98 antistante i mappali 51 e 212;
- un attraversamento del Fiume Savio per m 50 con una larghezza in proiezione di m 2,50 distinta catastalmente in Comune di Bagno di Romagna (FC) al Foglio 76 antistante il mappale 140 e al foglio 98 antistante il mappale 99;
- l'utilizzo non esclusivo del ponte in c.a. esistente in attraversamento del fosso di Orfio (attraversamento demanio lunghezza 6 m) catastalmente identificato al foglio 56 antistante il mapp. 442.

Art.4

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO DELL'ACQUA,

TEMPI DI REALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il prelievo viene effettuato in corrispondenza di una briglia esistente sul Fiume Savio in località Lago Vecchi del comune di Bagno di Romagna (FC), ubicata a fronte dei terreni catastalmente identificati al Foglio 98 particella 88 e avente le seguenti coordinate geografiche UTM* fuso 32 x = 739.810 Y = 862.080.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

L'opera di derivazione sfrutta la presenza di una briglia in località Lago Vecchi. L'opera di presa si trova in una zona di calma a monte dello sbarramento, mediante un modesto ribasso d'alveo garantendo il deflusso minimo vitale tramite una gaveta trapezoidale sul coronamento della briglia. Sul lato destro del fiume si realizza uno sfioratore laterale, protetto da dispositivo paratronchi, da cui le portate derivate, sino a un massimo di 4 mc/s, vengono fatte defluire in una vasca di sghiaimento munita di paratoia per il rilascio dei sedimenti a valle della briglia. L'intera area di presa, comprese la pista di accesso e le aree di pertinenza, sono oggetto di ripristino ambientale e di valorizzazione paesaggistica mediante opere di ingegneria naturalistica e nuove piantumazioni. Al termine della vasca è previsto l'imbocco della condotta forzata in acciaio, di diametro interno DN 1600 mm. La condotta forzata è posizionata principalmente sulla sommità della scarpata destra del Savio sfruttando le morfologie pianeggianti presenti ed è in massima parte in scavo rinterrata. In alcuni tratti iniziali sempre in sponda destra ove, per ragioni di quota, è obbligato il passaggio al piede della scarpata esistente e quindi a ridosso dell'alveo, la condotta è adeguatamente

protetta con massi e scogliere. Le difese e le protezioni della condotta sono progettate con tecniche di ingegneria naturalistica, e sono costituite da massi ciclopici di adeguate dimensioni e rivegetati con talee.

La condotta passa in sponda sinistra del Savio per arrivare alla centrale di produzione, mediante un unico attraversamento in alveo, protetto da bauletto in calcestruzzo, rivestito in massi da tenersi a raso con il fondo attuale per minimizzare le interferenze con le dinamiche fluviali. In sponda sinistra, a circa 1650 m dalla presa, si trova la centrale di turbinamento realizzata tramite la costruzione di un nuovo fabbricato in località Orfio di Bagno di Romagna utilizzando la stessa viabilità d'accesso. La centrale ha un unico volume fuori terra per l'alloggiamento delle macchine, dei quadri di controllo e della cabina di media tensione.

La connessione alla rete elettrica avviene collegandosi al palo ENEL esistente in prossimità della centrale stessa, mediante rifacimento parziale della linea MT. La centrale è posizionata esternamente alle aree esondabili e presenta un canale di scarico interrato sino all'alveo. La sezione idraulica del fiume Savio è stata risezionata e allargata, per tutto il tratto interessato, raccordandosi con la sezione già realizzata per il depuratore e sono state costruite difese in massi in allineamento con quelle esistenti a difesa del depuratore.

PIÙ IN DETTAGLIO LE OPERE E LA CANTIERIZZAZIONE POSSONO COSÌ DESCRIVERSI :

1. Opere di derivazione:

- Morfologia depressa in alveo, subito a monte della briglia esistente (con sommità posta a quota 432.74 mslm) di profondità massima 1 m (quota di fondo 431.8 mslm) e una superficie di 700 mq circa al fine di favorire il convogliamento delle acque verso l'opera di presa. Tale depressione deve essere mantenuta pulita con periodico spostamento dei sedimenti depositati e riposizionamento degli stessi sulla sponda sinistra della sezione.

- Griglia di derivazione a pettine con barre in acciaio innestate su un muretto che funge anche da stramazzo di derivazione a quota 431.8 mslm per una larghezza totale della bocca di presa di 7.6 m.

- Dissabbiatore a due stadi realizzato con vasca interrata in cls a quota di fondo pari a 430.80 mslm e larghezza da 6 a 4 m, munito di paratoia di sghiaimento, con restituzione al piede della briglia dei sedimenti, e di griglia di pulizia finale prima dell'ingresso in condotta.

- Gaveta sulla briglia per mantenimento del DMV, di larghezza pari a 2,50 m media e altezza 0,24 m con il fondo a quota 432.46 mslm.

2. Condotta interrata di derivazione acqua:

- Condotta forzata in acciaio di diametro interno DN 1600 mm di lunghezza pari a circa 1650 m dall'opera di presa sino alla centrale di turbinamento in località Orfio. La realizzazione della condotta è in parte in scavo, ovunque possibile, e in parte è a vista al piede della scarpata. La condotta è associata ad opere di difesa e/o sostegno nei tratti più esposti.

- Attraversamento trasversale dell'alveo del Savio per passare in sinistra idraulica in località Poggiole, che viene realizzato a scavo aperto e la condotta sarà protetta con bauletto in c.l.s. rivestito in massi nella parte a vista.

3. Centrale di turbinamento e cabina MT, fabbricato cabina elettrica MT di ricezione e cessione:

Centrale di turbinamento, delle dimensioni esterne di 10,00m per 19,50 m con un'altezza massima di 5,30 m come meglio specificato negli elaborati progettuali esecutivi. La centrale è composta da: area per alloggiamenti dispositivi di controllo, cabina per la connessione alla rete di MT, area per alloggiamento turbine, servizi di centrale e personale, opera di scarico.

4. Allacciamento alla rete di distribuzione:

Connessione tramite cavo interrato al palo esistente della rete ENEL di MT in prossimità della centrale. L'allaccio prevede il rifacimento con parziale sostituzione della linea aerea di MT esistente, come meglio descritto nel Progetto Definitivo firmato da ENEL (Tav. EL – Progetto Definitivo Elettrodotta).

5. Opera di rilascio, canale di scarico:

Il canale di scarico per la restituzione delle acque all'alveo fluviale è costruito in cemento armato gettato in opera, completamente interrato, largo 2,8 m, profondo 2,2 m e lungo circa 29 m. La lunghezza del canale è determinata dal miglior raccordo possibile con le opere di difesa esistenti nel prospiciente depuratore. Il tratto terminale del canale di scarico è a cielo aperto e adeguatamente protetto con scogliere in massi ciclopici.

ART. 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, i beni demaniali oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare e a occupare area demaniale. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
2. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione Da parte del Servizio concedente.
3. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.
4. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, di idonee dimensioni, che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.
7. Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
8. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
9. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza del Servizio concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
10. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, frane e cedimenti di carpata. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totalmente a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
11. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a

conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

12. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

13. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

14. Qualora, durante il periodo di vigenza della concessione, così come fissato dal presente atto, la competente autorità idraulica rilevi che le opere di derivazione e quelle accessorie realizzate nel pubblico demanio arrechino pregiudizio alla dinamica fluviale del corpo idrico interessato dal prelievo ovvero modifiche non prevedibili della morfologia e dell'idraulica del medesimo, il concessionario è tenuto a realizzare, a sua cura e spese, tutte le opere o adempimenti che la medesima autorità vorrà indicare come necessari per il ripristino delle condizioni di regolare efficienza ed officiosità idraulica, ivi compresa la revoca della concessione ai fini della occupazione delle aree demaniali.

15. Per tutti i lavori da eseguire in alveo e nelle sue pertinenze, il concessionario è tenuto a darne congruo preavviso a questa Agenzia ed alla Autorità Idraulica competente, al fine di poter eseguire i controlli di competenza.

16. Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne questa Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di tutto quanto forma oggetto della presente concessione.

ART. 6

PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA DET. N. 298 DEL 09/02/2017

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA ROMAGNA DA RISPETTARE IN FASE DI ESERCIZIO

1. In corrispondenza dell'opera di presa, utilizzando come supporto le opere strutturali della briglia esistente, dovranno essere posizionate, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile –ARSTPC- Servizio Area Romagna sede di Cesena, le seguenti strumentazioni utili al controllo e gestione delle piene fluviali:

- entro 30 gg. dal rinnovo della concessione, una asta graduata, posizionata a favore della telecamera esistente, fornendo nel contempo al suddetto Servizio e ad ARPA SIMC il *link* dal quale accedere in tempo reale alle immagini registrate;

- entro 24 mesi dal rinnovo della concessione, un tele idrometro compatibile con la rete regionale di monitoraggio (idro-meteo-pluviometrico gestita da ARPA-SIMC) per implementare la rete stessa al fine di rilevare in temporeale il livello idrico durante gli eventi di piena.

2. Al fine di migliorare l'efficienza dello scarico di valle le opere di difesa dello scarico stesso dovranno essere allungate verso monte e verso valle raccordandosi più dolcemente alle sezioni fluviali evitando così che il materiale lapideo trasportato dal fiume, incontrando un improvviso allargamento della sezione idraulica, si depositi ostruendo l'uscita del canale di scarico.

3. Il materiale inerte che si dovesse depositare naturalmente in alveo davanti all'opera di presa ostruendone l'ingresso potrà essere movimentato e ridistribuito nelle pertinenze idrauliche del corso d'acqua.

4. Le piste di transito per i mezzi operativi realizzate in destra e sinistra idraulica del corso d'acqua dovranno essere mantenute frequentemente per evitare la formazione di buche e ristagni di acqua; dovranno essere mantenute di larghezza minima 5 m con una lieve pendenza verso fiume per lo smaltimento delle acque meteoriche.

5. Nella golena in sinistra idraulica, a monte dell'opera di scarico, dovranno essere mantenute in efficienza le fossette per lo scolo a fiume delle acque.

6. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del concessionario.
7. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.
8. Nelle aree oggetto di concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio Area Romagna - Sede di Cesena, i necessari interventi conservativi e in particolare:
- il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
 - il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
 - l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
 - la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione a valle in ambito demaniale, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Area Romagna – sede di Cesena;
 - la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.
9. Il Servizio Area Romagna - Sede di Cesena si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione, in caso di necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
10. Il Servizio Area Romagna - Sede di Cesena potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.
11. Ogni modifica dello stato dei luoghi, ogni variazione alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Area Romagna – Sede di Cesena, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

ART. 7

CONDIZIONI GENERALI DA RISPETTARE IN CORSO DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE CONTENUTE NELLA DET. N. 298 DEL 09/02/2017 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO AREA ROMAGNA

1. L'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla gestione e all'esercizio delle opere dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
2. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
3. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.
4. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.
5. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpa-Sac e al presente Servizio per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.
6. La manutenzione e la pulizia delle aree oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'ARSTPC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena, i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, la manutenzione ordinaria dell'opera esistente e la pulizia di tutto il tratto fluviale sotteso fino ad almeno 10 metri a valle del ponte. In particolare dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale, eventualmente accumulatosi, dovrà essere rimosso e

trattato secondo la normativa vigente. L'ARSTPC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare la necessità per effetto delle opere esistenti a carico del richiedente.

7. Il Concessionario è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati.

8. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

9. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

10. Per l'esercizio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione ai lavori eseguiti.

11. Il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

12. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

13. Il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

14. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, su segnalazione dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna, l'amministrazione concedente (ARPAE) ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'ARPAE o dall'ARSTPC - Servizio Area Romagna.

15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

ART. 8

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.
2. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato di prescrizioni normative in disposizioni legislative, regolamentari o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 9

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa. È fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 10

RINNOVO

1. Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2035.
2. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 11

SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dall'atto concessorio e dal disciplinare di concessione, sono punite con la sanzione amministrativa. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 12

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale. Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto (0,5 l/s), dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti. Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed Arpa- Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

ART. 13

COMUNI RIVIERASCHI E SOVRACANONI

Ai sensi degli artt. 52 e 53 del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii sono considerati rivieraschi la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Bagno di Romagna. Detto Comune è anche compreso nel bacino imbrifero montano del Fiume Savio ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii.

ART. 14

RINVIO DISPOSIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario, per tutta la durata della concessione, è tenuto altresì al rispetto di quanto prescritto nella determinazione dirigenziale n. 298 del 09/02/2017 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, con la quale è stato rilasciato il nulla osta idraulico al presente rinnovo.

Il sottoscritto _____, quale rappresentante legale pro-tempore della società Idroromagna S.r.l., presa visione in data _____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.